

ASS.I.O.M.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI  
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Roma, 16 febbraio 2024

[archivio.legislativo@giustiziacert.it](mailto:archivio.legislativo@giustiziacert.it)

**Ufficio Legislativo del  
Ministero della Giustizia**

[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

e p.c. **Direzione affari giuridici e legali**

[mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it)

e p.c. **Direzione Generale degli Affari  
Interni**  
Ufficio II – Ordini Professionali e Albi

**Oggetto: Richiesta modifiche al D.M. 24 ottobre 2023 n. 150**

Spettabile Ministero,

come è a Voi noto, il Codacons ha proposto un ricorso innanzi al Tar per l'annullamento del D.M. 150/2023 per gli elevati costi di avvio delle procedure mediazione civile che, a suo dire, aggraverebbero l'esercizio del diritto di accesso al sistema giudiziario per il cittadino/consumatore. Un'ulteriore novità a sfavore dei cittadini e degli avvocati, secondo il Codacons, riguarderebbe l'applicazione del gratuito patrocinio nella mediazione solo se è raggiunto l'accordo di mediazione (art. 15 bis, del d.lgs. 149/2022) e non anche quando non sia raggiunto l'accordo. Nel predetto giudizio, l'ASS.I.O.M. ha proposto intervento ad opponendum ma riteniamo che, in attesa della fissazione dell'udienza di merito, sarebbe opportuno apportare al dm 150/2023 alcuni correttivi tali da disinnescare le eccezioni formulate dal Codacons e mettere il Tar nella condizione di poter dichiarare cessata la materia del contendere.

A tal fine, l'Associazione scrivente si prega di inviare di seguito alcuni suggerimenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

**Prof. Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA**  
Presidente dell'ASS.I.O.M.

VIA SANTAMAURA, 46 – 00192 ROMA  
Tel. 06.47.41.96.7  
[info@assiom.it](mailto:info@assiom.it) – [assiom@pec.it](mailto:assiom@pec.it)  
[www.assiom.it](http://www.assiom.it)  
c.f. 97791730589



## MODIFICHE ALLE INDENNITÀ DI DEPOSITO

Per le sole indennità di deposito, proponiamo di adottare **scaglioni di valore molto simili a quelli previsti per il contributo unificato** a cui gli avvocati sono abituati e che, peraltro, garantirebbero una proporzionalità graduale dei relativi costi.

E' evidente la sperequazione della situazione attuale per la quale il deposito di una istanza del valore di 1.200,00 € abbia lo stesso costo di una istanza del valore di 50.000,00 €.

Inoltre, suggeriamo di prevedere che l'indennità di deposito della mediazione comprenda le spese di avvio, determinate secondo gli scaglioni di valore, e una ulteriore **somma forfettaria di 60,00 € per le spese di mediazione di 1° incontro (50,00 € per liti di valore fino a 1.000,00 €)**.

In caso di mancata partecipazione della parte chiamata, la parte istante non dovrebbe null'altro, anche in considerazione del fatto che il mediatore non dovrà svolgere l'attività propria che gli sarebbe richiesta in caso di presenza di entrambe le parti. In questo modo, si consentirebbe un sicuro risparmio al cittadino chiamato ad assolvere la condizione di procedibilità.

Al contrario, in caso di partecipazione della parte chiamata, la parte istante dovrebbe integrare la differenza tra le 60,00 € già versate e quanto previsto dalla Tabella A per le spese di mediazione di 1° incontro.

Nella **Tabella A**, quindi, sono previste le indennità di deposito della mediazione: esse comprendono le spese di avvio, la somma forfettaria per il 1° incontro, con l'indicazione del totale e della relativa riduzione di 1/5 prevista per le materie obbligatorie.

Nella **Tabella B** sono previste le indennità di deposito della mediazione integrali, dovute in caso di partecipazione della parte chiamata.

Quindi, in caso di partecipazione della parte chiamata, la parte istante dovrà corrispondere all'organismo un ulteriore importo pari alla differenza tra la somma forfettaria già corrisposta e le spese di mediazione di 1° incontro.

### Esempio per una controversia del valore di 5.000 €.

Al momento del deposito di una istanza, riguardante una materia obbligatoria, per la quale è prevista una riduzione di 1/5, l'istante corrisponderà l'importo totale di 104 € + iva. In caso di partecipazione della parte chiamata al 1° incontro, dovrà corrispondere una differenza pari a 24 € (128,00 € - 104,00 €).

**Tabella A**

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b>Spese di avvio</b>	<b>Assenza della parte chiamata al 1° incontro</b>	<b>Tot</b>	<b>Riduzione di 1/5 nelle materie obbligatorie</b>
Valore fino a € 1.000,00	€ 40,00	50,00 €	€ 90,00	<b>€ 72,00</b>
Valore superiore a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00	€ 70,00	60,00 €	€ 130,00	<b>€ 104,00</b>
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	€ 80,00	60,00 €	€ 140,00	<b>€ 112,00</b>
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 50.000,00	€ 90,00	60,00 €	€ 150,00	<b>€ 120,00</b>
Valore superiore a € 50.000,00 e fino a € 250.000,00	€ 130,00	60,00 €	€ 190,00	<b>€ 152,00</b>
Valore superiore a € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	€ 150,00	60,00 €	€ 210,00	<b>€ 168,00</b>
Valore superiore a € 500.000,00	€ 170,00	60,00 €	€ 230,00	<b>€ 184,00</b>

**Tabella B**

<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b>Spese di avvio</b>	<b>Partecipazione della controparte al 1° Incontro</b>	<b>Tot</b>	<b>Riduzione di 1/5 nelle materie obbligatorie</b>
Valore fino a € 1.000,00	€ 40,00	70,00 €	€ 110,00	<b>€ 88,00</b>
Valore superiore a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00	€ 70,00	90,00 €	€ 160,00	<b>€ 128,00</b>
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	€ 80,00	100,00 €	€ 180,00	<b>€ 144,00</b>
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 50.000,00	€ 90,00	110,00 €	€ 200,00	<b>€ 160,00</b>
Valore superiore a € 50.000,00 e fino a € 250.000,00	€ 130,00	120,00 €	€ 250,00	<b>€ 200,00</b>
Valore superiore a € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	€ 150,00	130,00 €	€ 280,00	<b>€ 224,00</b>
Valore superiore a € 520.000,00	€ 170,00	140,00 €	€ 310,00	<b>€ 248,00</b>

\* \* \*

**DIRITTO DI RITENZIONE DEL VERBALE**

Era un meccanismo di garanzia per gli organismi di mediazione già previsto dall'art. 16, comma 9, del DM 180/2010 che, tuttavia, non è stato riproposto dal dm 150/2023.

Si suggerisce quindi di inserire all'art. 34 del dm 150/2023 un comma dal seguente tenore letterale: *"Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo"*.



## **MODIFICHE AL D.LGS. 4 MARZO 2010 N. 28**

Si suggerisce di promuovere le seguenti modifiche.

### **Art. 6 - Durata**

L'attuale previsione della durata massima di tre mesi, rinnovabile per soli altri tre mesi, compromette la possibilità per le parti di far durare le trattative oltre detto limite, senza incorrere in eventuali prescrizioni e decadenze.

Si suggerisce di promuovere la modifica dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28/2010 introducendo il seguente testo: *"Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti"*.

### **Art. 8 - Procedimento**

L'attuale previsione comporta, nei frequenti casi di impugnazione di una delibera condominiale, che, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale debba essere proposta non più entro il medesimo termine di decadenza (30 gg per l'impugnativa come era previsto ante riforma Cartabia) decorrente dalla definizione della mediazione, bensì entro il termine che residua dal momento della comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti.

**Esempio** per l'impugnativa di una delibera condominiale del 15 giugno con domanda di mediazione comunicata all'altra parte il 10 luglio. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il termine per proporre ricorso è di soli 5 gg (si hanno in totale soli 30 gg che decorrono dal 15 giugno).

Si suggerisce di promuovere la modifica dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010 introducendo il seguente testo (presente nel D.M. 180/2010): *"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo"*.

## **ART. 15 BIS E SS. DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO ANCHE IN CASO DI MANCATO**

### **ACCORDO**

Si suggerisce di prevedere l'applicazione del gratuito patrocinio nella mediazione anche quando non sia stato raggiunto l'accordo.